**Modelli per l’adesione alle previsioni della riforma del Terzo settore**

**da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**

 I documenti allegati **costituiscono l’esito del lavoro compiuto dal “Tavolo Terzo settore” istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana insieme all’Unione Superiore Maggiori Italiani e alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.**

 **In conformità a un’esigenza ripetutamente manifestata, tali documenti intendono fornire un modello per la redazione del regolamento necessario per l’adesione degli enti ecclesiastici italiani alle previsioni della riforma del Terzo settore (“Riforma”) contenute nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore (“CTS”) e nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - Decreto sull’impresa sociale (“DIS”). Tale modello ha carattere generale e, pertanto, deve essere valutato nella sua concreta corrispondenza alle caratteristiche e alle esigenze del singolo ente.**

 **Al riguardo, particolare importanza rivestono le osservazioni che seguono.**

**\*\*\***

 **1. Organo di controllo**

 **In assenza di una specifica disposizione di legge, è opportuno valutare con attenzione l’eventualità che l’attività sia vigilata da un organo di controllo di carattere tecnico (per es.: un organo monocratico costituito da un dottore commercialista, un avvocato, un ragioniere o perito commerciale, un consulente del lavoro o un professore universitario in materie economiche o giuridiche). Qualora si ritenga opportuna una simile attività di controllo, occorre inserire nel Regolamento gli articoli di seguito riportati, collocandoli, per esigenze sistematiche, dopo l’art. 12. *Poteri di gestione e rappresentanza*.**

|  |
| --- |
| *[●].* ***Organo di controllo e revisione******legale dei conti*** *[●].1. Nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge e nel rispetto delle norme canoniche, l’Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.*  *[●].2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.*  *[●].3. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.*  *[●].4. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [●: inserire denominazione dell’organo amministrativo] notizie, anche sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.*  *[●].5 Qualora, nell’esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all’art. 31 CTS, l’Ente, provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro].*  |

|  |
| --- |
|  *[●].* ***Composizione, durata e funzionamento dell’Organo di controllo*** *[●].1. Nel caso l’Organo di controllo sia costituito da un collegio, l’Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.*  *[●].2. L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.* *[●].3. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell’Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.* |

 L’art. 9 del Regolamento andrà, a sua volta, modificato, come di seguito riportato:

|  |
| --- |
| *9.* ***Libri obbligatori****Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 7 e 8, l’Ente, per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:*1. *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: inserire denominazione dell’organo amministrativo];*
2. *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;*
3. *il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.*
 |

 Le considerazioni sino ad ora formulate non valgono, invece, nel caso in cui l’ente ecclesiastico intenda svolgere attività di impresa di interesse generale in conformità alle previsioni del DIS. L’art. 10 DIS, infatti, richiede la presenza di un organo di controllo indipendentemente da soglie dimensionali. Per conseguenza, il modello di regolamento per lo svolgimento di attività d’impresa di interesse generale ai sensi del DIS, allegato, prevede un’apposita disciplina dell’organo di controllo.

 2. **La rappresentanza** **legale**

 La previsione contenuta nei modelli di regolamento proposti e riportata, rispettivamente, all’art. 12.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del CTS, e all’art. 11.2. per il modello di regolamento per lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale ai sensi del DIS, consente - come previsto dall’art. 14, co. 1, lett. *g)*, D.M. 15 settembre 2020, n. 106 - che il legale rappresentante delle attività di interesse generale possa essere un soggetto differente rispetto a colui al quale è attribuita la legale rappresentanza dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

 Talune circostanze possono sollecitare la coincidenza dei soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza (per es.: nel caso di legale rappresentante di un Istituto che gestisce opere sanitarie); in altri casi, invece, può essere opportuno attribuire la legale rappresentanza per lo svolgimento delle attività di interesse generale a un soggetto diverso (per es.: al preside, anziché al parroco, per la gestione di una scuola parrocchiale).

 3. **Un’importante attenzione**

 Occorre ricordare che l’adesione alle previsioni della Riforma comporta costi significativi per il rispetto della relativa disciplina, tanto nella fase iniziale quanto nel periodo successivo. Va, pertanto, evitata un’adesione giustificata esclusivamente dalla volontà di accedere alle risorse del cinque per mille, occorrendo, piuttosto, un adeguato confronto con la competente autorità ecclesiastica, al fine di identificare le soluzioni più idonee a un’intelligente partecipazione al sistema del Terzo settore.